

Roma, 28 ottobre 2025

Circolare n. 225/2025

Oggetto: Dogane – Avvio del periodo definitivo del CBAM – Precisazioni sugli obblighi degli operatori economici – Avvisi ADM del 21.10.2025 e del 22.10.2025.

Con i provvedimenti in oggetto vengono fornite indicazioni circa l'avvio della fase definitiva di applicazione del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).

La Commissione Europea ha annunciato che, a partire dall'1 gennaio 2026, il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entrerà nella sua fase definitiva di applicazione. Da tale data, tutti gli importatori di merci soggette al CBAM, nonché i rappresentanti doganali indiretti, dovranno essere in possesso dello status di "dichiarante CBAM autorizzato", come previsto dal Regolamento (UE) n. 2023/956 e successive modifiche.

Si raccomanda di presentare senza indugio la domanda di autorizzazione, poiché la mancata conformità entro la data di avvio del periodo definitivo impedirà l'importazione delle merci interessate.

In assenza dell'autorizzazione CBAM, potranno verificarsi le seguenti conseguenze:

- blocco delle merci alla frontiera;
- rifiuto dello sdoganamento da parte delle autorità doganali;
- applicazione di sanzioni amministrative o pecuniarie secondo la normativa vigente.

L'ADM con l'Avviso del 22 ottobre segnala che sono state introdotte alcune novità dal Regolamento (UE) 2025/2083 che pur non modificando direttamente l'art. 4 del Regolamento UE 2023/956, introduce importanti semplificazioni operative:

- Articolo 2bis – Esenzione "de minimis". Gli importatori (anche quelli già dichiaranti CBAM autorizzati) sono esentati dagli obblighi CBAM se la massa netta totale delle merci CBAM importate in un anno non supera 50 tonnellate. In tali casi, a partire dal 1° gennaio 2026, l'importatore dovrà comunque dichiarare l'esenzione nella dichiarazione doganale.
- Articolo 17, punto 7bis – Deroga temporanea all'autorizzazione. Se l'importatore o il rappresentante doganale presenta la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026, potrà continuare temporaneamente a importare merci CBAM fino alla decisione dell'autorità competente, e comunque non oltre il 30 settembre 2026. Ciò significa che la presentazione della domanda entro marzo 2026 consente la prosecuzione delle operazioni d'importazione anche in assenza dell'autorizzazione definitiva.

Resta obbligatorio richiedere preventivamente lo status di dichiarante CBAM autorizzato per le importazioni di merci che superano la soglia "de minimis".

Dall'1 gennaio 2026 in ogni dichiarazione doganale CBAM dovrà essere indicata la motivazione dell'importazione, scegliendo tra:

- possesso dello status di dichiarante autorizzato;
- rientro nella soglia di esenzione (≤ 50 tonnellate annue);
- domanda di autorizzazione presentata (entro 31 marzo 2026);
- altro motivo di esenzione previsto dai regolamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [102/2025](#)
Allegati due
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AVVISO

AVVIO DEL PERIODO DEFINITIVO DEL CBAM – REG. (UE) 2023/956 DEL 10/05/2023 OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Roma, 21/10/2025 - La Commissione Europea ha annunciato che il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entrerà nella sua fase definitiva a partire dal 1° gennaio 2026.

A partire da tale data, gli importatori di merci soggette al CBAM, nonché i loro rappresentanti doganali indiretti, dovranno obbligatoriamente possedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, come previsto dal Regolamento unionale.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda agli operatori economici - importatori e rappresentanti doganali indiretti di merci CBAM - di presentare senza indugio la domanda di autorizzazione in parola, in quanto, a partire dalla data di inizio del periodo definitivo di attuazione del Regolamento, dovranno essere in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato.

Si evidenzia che, salvo eventuali deroghe, in caso di mancata conformità a quanto disposto dalla normativa in materia, si potranno determinare le seguenti conseguenze:

- ✓ blocco delle merci alla frontiera;
- ✓ rifiuto dello sdoganamento;
- ✓ applicazione di sanzioni.

Per informazioni dettagliate e aggiornate, si invita a consultare regolarmente le seguenti fonti:

- Il sito ufficiale del CBAM curato dai Servizi della Commissione:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en;
- la sezione dedicata al CBAM sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente link [CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#). Quest'ultima rimanda, altresì, per ulteriori informazioni, alla pagina istituzionale dell'Autorità competente in materia MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ([EU ETS - Italia :: CBAM](#)).

ADM svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire che solo gli operatori in possesso della citata autorizzazione potranno importare merci soggette al CBAM e, a tal proposito, si confida nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del CBAM in tutta l'Unione Europea.

AVVISO

ADOZIONE DEL REG. UE N. 2025/2083 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO CHE INTRODUCE SEMPLIFICAZIONI AL *CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM* INTRODOTTO DAL REG. (UE) 2023/956 DEL 10 OTTOBRE 2023 PRECISAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Roma, 22 ottobre 2025 – Con avviso pubblicato in data 21 u.s., è stata diramata la notizia, trasmessa dai competenti Servizi della Commissione Europea presso la TAXUD, relativa all’avvio della fase definitiva di applicazione del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), a partire dal 1° gennaio 2026.

Da tale data, gli importatori di merci soggette al CBAM, nonché i loro rappresentanti doganali indiretti, dovranno obbligatoriamente possedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, come previsto dal Regolamento unionale 2023/956 all’art. 4.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del Reg. UE n. 2025/2083, sono state adottate delle modifiche al Reg. UE 2023/956 che, pur non intervenendo direttamente sul citato art. 4, introducono alcune semplificazioni di grande rilievo.

Tra le più importanti in ambito doganale, si evidenzia:

- l’inserimento dell’art. 2bis, che prevede l’introduzione di una “**Esenzione de minimis**” in base alla quale gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal Regolamento se la massa netta di tutte le merci CBAM importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII dello stesso Regolamento, attualmente fissata a 50 tonnellate di massa netta. Ad ogni modo, in tali casi, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dovranno dichiarare – a far data dal 1° gennaio 2026 - tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale;
- l’introduzione del punto 7bis aggiunto all’art. 17, per la quale, “In deroga all’articolo 4, se un importatore o un rappresentante doganale indiretto ha presentato una domanda a norma dell’articolo 5 entro il 31 marzo 2026, tale importatore o rappresentante doganale indiretto può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non adotta una decisione a norma del presente articolo”. Pertanto, la sola presentazione dell’istanza per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato – se effettuata entro il 31 marzo 2026 e comunque prima dell’importazione di merce ricadente in ambito CBAM – potrà consentire l’immissione in libera pratica di tale merce, anche in assenza di autorizzazione, fino alla data di ottenimento della stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2026.

Rimane, dunque, fermo l'obbligo di chiedere lo status di dichiarante autorizzato CBAM preventivamente alle importazioni di merce ricadente in tale ambito ed in quantitativi superiori alla soglia de minimis.

Alla luce di quanto sopra, si sottolinea l'importanza della raccomandazione, già diramata con avviso del 21 u.s., rivolta agli operatori economici - importatori e rappresentanti doganali indiretti di merci CBAM - di presentare senza indugio la domanda di autorizzazione in parola, in quanto, a partire dalla data di inizio del periodo definitivo di attuazione del Regolamento, sarà obbligatorio indicare in dichiarazione doganale la motivazione per cui si ritiene di poter procedere all'importazione di merce CBAM, nella fattispecie si dovrà dimostrare di essere in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato, ovvero di essere un importatore che non supera nell'anno la soglia di cui all'art. 2bis, o di aver già presentato domanda di autorizzazione ovvero altri motivi di esenzione derivanti dai Regolamenti in materia.

Si ribadisce, dunque, l'importanza di prendere visione delle novità introdotte dal Regolamento UE 2025/2083 summenzionato e di aggiornarsi costantemente in merito alle azioni da intraprendere in ragione della normativa CBAM in evoluzione, consultando regolarmente le fonti indicate nell'avviso pubblicato lo scorso 21 ottobre.